



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 192 del 2020, proposto da

Comitato Fvg Promozione Scacchi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Biagioli, Caterina Caregnato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierpaolo Rizzi in Trieste, via Donota 3;

***contro***

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Volpe, Valentina Cocuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Cs Libertas Cp Udine, Uisp Comitato Territoriale Gorizia Aps, Associazione S.D. Dama Zoppola non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

A. del provvedimento denominato decreto n. 972/CULT del

27.3.2020 “Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia - Approvazione delle graduatorie delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, per l'esercizio finanziario 2020” pubblicato in data 27.3.2020 con il quale si “D E C R E T A 1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 11, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, sono approvati quali parti integranti del presente decreto:

allegato 1) graduatoria, secondo l'ordine decrescente del punteggio, delle manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva con l'evidenza di quelle che beneficiano dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari a complessivi euro 191.600,00, nonché delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse” (doc. 04 – decreto 972/CULT) nella parte in cui approva la graduatoria “allegato 1” che pone il ricorrente in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante;

B. della graduatoria “allegato 1” al provvedimento denominato decreto n. 972/CULT (doc. 05 – graduatoria “allegato 1”) nella parte in cui pone il ricorrente in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante;

C. della scheda istruttoria contrassegnata “Pratica n.: 60877 Impresa: FVG Promozione Scacchi” nella parte in cui non riconosce i punteggi spettanti al ricorrente relativamente ai paragrafi 3, 5 e 10 (doc. 06 – scheda istruttoria FVG);

D. dell'altro eventuale atto, anche se implicito o tacito, di assegnazione del punteggio nel procedimento di composizione della graduatoria di cui ai provvedimenti che precedono, nella parte in cui non riconosce i punteggi spettanti

al ricorrente relativamente ai paragrafi 3, 5 e 10 (doc. 06 – scheda istruttoria FVG), e che dunque li colloca in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante di cui ai paragrafi 3, 5 e 10 della scheda istruttoria;

E. dei verbali della commissione per la valutazione delle domande presentate ai sensi della L.R. 8/2003, art. 11 <<Contributi per manifestazioni sportive>> n. 1 del 9.3.2020 e n. 2 del 16.3.2020 (doc. 07 – verbale n. 1 e doc. 08 – verbale n. 2);

F. del verbale della commissione per la valutazione delle domande presentate ai sensi della L.R. 8/2003, art. 11 <<Contributi per manifestazioni sportive>> n. 4 del 3.6.2020 (doc. 30 – verbale n. 4);

G. del provvedimento denominato decreto n. 1862/CULT del 18.6.2020 “Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 11. Contributi per la realizzazione delle manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Conferma della graduatoria di cui all'allegato 1) al decreto 972/CULT di data 27 marzo 2020” pubblicato in data 18.6.2020 con il quale si “D E C R E T A 1. Per quanto espresso nelle premesse, è confermato l'allegato 1) al decreto n. 972/CULT di data 27 marzo 2020 contenente la graduatoria delle manifestazioni sportive ammissibili a contributo, ex articolo 11, della legge regionale 8/2003” (doc. 31 – decreto 1862/CULT) nella parte in cui conferma la graduatoria “allegato 1” che pone il ricorrente in posizione 17, con punti 15, anziché in quella che gli sarebbe spettata se gli fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio a essa spettante;

H. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, anche se non ancora conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

letta l'istanza del ricorrente;

considerata la necessità di integrare il contraddittorio, alla luce delle modifiche alla graduatoria e alla ripartizione dei fondi stanziati che potrebbero determinarsi per effetto dell'eventuale accoglimento del presente ricorso e/o dell'istanza cautelare;

considerata in particolare la non determinabilità a priori di quelli, tra i soggetti utilmente collocatisi in graduatoria, che potrebbero vedere incisa la propria posizione sostanziale, dovendosi altresì tenere conto del parallelo procedimento R.G. 191/2020, relativo alla medesima procedura;

ritenuta, pertanto, l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, a cura del ricorrente, nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocatisi nella graduatoria relativa alle *“manifestazioni organizzate da associazioni e società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva”* di cui all'All. 1 del decreto direttoriale n. 972/2020, da effettuarsi per pubblici proclami *ex art. 41 comma 4 c.p.a.* mediante pubblicazione del ricorso e della presente ordinanza sulla *home page* del sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia;

ritenuto che parte ricorrente dovrà provvedere all'incombente di che trattasi entro il giorno 22.9.2020, nonché al deposito presso la Segreteria del Tribunale di prova della pubblicazione entro il termine di giorni 2 (due) dall'avvenuta pubblicazione medesima;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione

Prima), dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura del ricorrente, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 07.10.2020;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Luca Emanuele Ricci**

**IL PRESIDENTE**  
**Oria Settesoldi**

**IL SEGRETARIO**